

Associazione Sportiva Dilettantistica di canottaggio, voga alla veneta e di  
tutte le altre discipline inerenti ad “andar per acqua” denominata

## **“GRUPPO 3 ARCHI”**

# **STATUTO**

## TITOLO I

### COSTITUZIONE - SCOPI - DURATA

**Art. 1** - L'Associazione Sportiva Dilettantistica di canottaggio, voga alla veneta, denominata "Gruppo 3 Archi – associazione sportiva dilettantistica", costituitasi in Venezia il 1° aprile 1977, con sede sociale a Cannaregio 3161 e sede organizzativa a Cannaregio 995/A, si propone le seguenti finalità:

l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Voga alla veneta e della voga in piedi.

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il ricovero o ormeggio di imbarcazioni degli associati legate all'attività istituzionali dell'associazione;
- il ricovero delle attrezzature personali dei soci finalizzate all'attività di voga;
- la promozione dell'attività della voga con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo;
- la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli associati, dei loro familiari conviventi, degli associati dell'associazione nazionale cui il gruppo aderisce e degli associati ad altri enti che svolgono la medesima attività. L'attività di cui al presente punto può essere svolta solo previa determinazione del Consiglio direttivo che ne precisi i modi e i limiti;
- ogni altra attività sportiva dilettantistica, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari. L'attività di cui al presente punto può essere svolta solo previa determinazione del Consiglio Direttivo che ne precisi i modi e i limiti.

Per la gestione delle attività sopra indicate l'Associazione può ricorrere, a seconda delle circostanze e, compatibilmente con la natura delle attività stesse, a tutti gli altri apporti, collaborazioni e prestazioni consentite dalla normativa vigente.

Per meglio perseguire le finalità di cui sopra il Gruppo potrà affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

**Art. 2** - L'Associazione è autonoma, apartitica e senza scopo di lucro. La sua durata è illimitata: solo la deliberazione dell'Assemblea straordinaria o le altre circostanze previste dalla legge ne determinano lo scioglimento.

L'Associazione potrà organizzare corsi, seminari, attività formativa e qualsiasi altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali. Tali attività potranno essere organizzate in collaborazione con enti locali, enti sportivi, associazioni di privati o aziende.

L'Associazione ha facoltà di gestire impianti sportivi e strutture proprie o eventualmente concesse dalle pubbliche amministrazioni o da qualsiasi altro ente. In caso di adesione a enti affiliati al CONI, l'Associazione farà proprie le norme e le direttive di quest'ultimo come pure gli statuti e i regolamenti degli organismi affiliati.

**Art. 3** - Il logo dell'Associazione è rappresentato da una riproduzione del Ponte dei 3 Archi, riportante la dicitura "Gruppo 3 Archi". All'arco centrale del Ponte è appeso uno stendardo con i colori sociali: rosso e verde.

La divisa ufficiale è costituita da una polo rossa con il logo dell'Associazione, priva di altre scritte o simboli, e pantaloni lunghi bianchi.

**Art. 4** – Il Gruppo 3 Archi ha sede operativa presso il fabbricato adibito a cantiere. Il cantiere, che ospita la flotta, è aperto a tutti i soci che ne hanno titolo, come specificato nei seguenti articoli 5 e 8. Le imbarcazioni costituenti la flotta sociale sono a disposizione dei soci che possono utilizzarle secondo regolamento.

## TITOLO II

### DEI SOCI

**Art. 5** - Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia un effettivo interesse alla realizzazione delle finalità sociali. Possono essere iscritti all'associazione anche i minori con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

**Art. 6** - La domanda di ammissione contiene l'esplicita dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti a esso collegati, e dello statuto delle Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce. Essa deve essere indirizzata al Gruppo 3 Archi ASD e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che allo scopo potrà delegare anche uno solo dei suoi membri.

La domanda deve indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e il domicilio se differente da essa, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è sottoscritta da chi ne esercita la potestà genitoriale.

**Art. 7** - I soci sono tenuti a versare con puntualità la quota di partecipazione annuale, nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo. È possibile versare la quota associativa in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 10 dicembre dell'anno precedente quello a cui la quota si riferisce e il 10 giugno dell'anno in corso. I nuovi iscritti devono pagare almeno una quota semestrale.

La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, né trasmissibile.

Le modalità e le condizioni di associazione e tesseramento e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal codice civile e dalle determinazioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 8** - I soci in regola con le quote associative hanno diritto di partecipare alla vita e alle manifestazioni associative secondo le modalità previste dallo Statuto.

Gli associati in particolare hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualità di socio;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti i soci partecipanti all'assemblea devono essere iscritti da almeno tre mesi dalla data di convocazione della stessa.

**Art. 9** - La qualifica di socio viene meno per:

- a) dimissioni: il socio che voglia recedere deve darne comunicazione scritta all'Associazione.
- b) decesso;
- c) esclusione: il Consiglio Direttivo, sentito obbligatoriamente l'interessato, delibera l'esclusione nei seguenti casi:
  - 1 - socio in mora con il pagamento della quota associativa e che non ottemperi a norma dello Statuto;
  - 2 - socio che, anche con la propria condotta al di fuori dell'Associazione, cagioni direttamente o indirettamente un pregiudizio morale o materiale a quest'ultima, ai suoi iscritti o ai suoi principi;
  - 3 - socio che commetta gravi o reiterate violazioni dei principi posti dallo Statuto o delle norme dettate dal Regolamento di Cantiere, dagli altri Regolamenti sociali ovvero degli statuti e dei regolamenti Federazioni sportive e/o degli Enti di Promozione sportiva cui eventualmente l'Associazione aderisce;
  - 4 - socio che, mentre rappresenta l'Associazione o indossa la sua divisa, dolosamente commetta gravi o reiterate violazioni di norme penali o amministrative.

Il Consiglio comunicherà in forma riservata la motivazione dell'esclusione. Entro quindici giorni dalla comunicazione il socio potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo, appellandosi al Collegio dei Probiviri. La forma del ricorso è scritta. Il Collegio, in ogni caso, deciderà dopo aver ascoltato il ricorrente e, se del caso, l'eventuale parte offesa.

**Art. 10** - Il venire meno della qualità di socio, da qualunque motivo determinato, non dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione, nemmeno in misura parziale.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

**Art. 11** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

**Art. 12** - L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, avverrà mediante comunicazione scritta a tutti i soci non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. La comunicazione potrà essere inviata ai soci anche a mezzo posta elettronica semplice e dovrà altresì venire affissa nelle bacheche del Gruppo, presso la sede sociale e presso il cantiere almeno nei dieci giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

**Art. 13** - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno di norma entro il primo quadrimestre e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario; essa potrà essere convocata altresì su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci ordinari.

Essa è investita dei seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) eleggere il Collegio dei Proviviri;
- d) approvare il Bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- e) approvare il Bilancio preventivo proposto dal Consiglio stesso;
- f) deliberare in ordine alla relazione sulla gestione dell'Associazione predisposta dal Consiglio Direttivo, unitamente al Presidente;
- g) stabilire gli indirizzi di massima dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

**Art. 14** - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei conti all'unanimità o dal Collegio dei Proviviri, sempre all'unanimità. La sua convocazione può altresì essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei soci ordinari. Qualora, in presenza di valida richiesta proveniente dai soci, il Consiglio non provveda, l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Collegio dei Proviviri o, nel caso in cui anche quest'ultimo rimanesse inerte, dal Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento elettorale del Gruppo 3 Archi. Delibera altresì, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati come previsto dall'art. 21 del codice civile, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e gli eventuali atti a esso conseguenti, quali a esempio la destinazione del suo patrimonio secondo quanto dispone il successivo art. 28 dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se risultino presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci; in seconda convocazione, almeno il giorno successivo, essa può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo più uno dei soci.

**Art. 15** - Tutti i soci, iscritti da almeno tre mesi dalla data di convocazione dell'assemblea, e purché in regola con il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione, hanno diritto di intervenire alle Assemblee, ordinarie o straordinarie. I soci possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, se anch'egli fosse impedito a parteciparvi, dal componente indicato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Presidente presenta ai soci la relazione annuale, modera il dibattito sentito il parere dei convenuti, e stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni sulle deliberazioni richieste dall'ordine del giorno. In caso di votazione per iscritto, il Presidente dell'Assemblea procede poi a norma del vigente Regolamento elettorale. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale a cura da un segretario indicato dal Consiglio Direttivo. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario estensore e quindi conservato nell'archivio del Gruppo, potendo essere consultato da ciascun socio che ne faccia richiesta.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea stessa.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea (art. 13 punto a) in numero non inferiore a cinque e non superiore a sette, e può avvalersi di collaboratori scelti tra i soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) un consigliere che svolga le funzioni di segretario;
- d) un consigliere che svolge le funzioni di tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e approva la relazione sull'attività "sociale" e finanziaria e i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) sviluppa e concretizza gli indirizzi di attività fissati dall'Assemblea.
- c) può adottare il Regolamento di Cantiere e il Regolamento della sede organizzativa, dandone comunicazione ai soci. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica e pubblicazione dei Regolamenti modificati nel sito dell'Associazione.
- d) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, salvo delega di cui all'art. 5, e fissa le quote associative annuali, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.

- e) può costituire commissioni di lavoro anche con la partecipazione degli altri soci;
- f) approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- g) prende le decisioni relative all'attività dell'associazione;
- h) delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di massima, una volta al mese e comunque ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Ogni deliberazione adottata dovrà risultare da processo verbale scritto e conservato nell'archivio del Gruppo, accessibile ai soci su richiesta; esso dovrà indicare chiaramente l'oggetto di quanto deliberato, il nome dei votanti a favore e contro, degli eventuali astenuti. Si riunisce presso la sede sociale, o nel diverso luogo indicato nella convocazione, e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dal presente statuto. Le Assemblee che eleggono o revocano gli organi sociali devono svolgersi in presenza.

Avverso le irregolarità formali della deliberazione, entro trenta giorni ogni socio potrà ricorrere al Collegio del Probiviri. Quest'ultimo, senza tuttavia poterne sindacare il merito, avrà la facoltà di annullarla dopo aver sentito il segretario del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

**Art. 17** - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge e statuari. Ha il potere di firma che può anche delegare, nelle forme previste dalla legge, al Vice-Presidente e al Tesoriere. È di diritto Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.

**Art. 18** - Il Segretario coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue funzioni; compila e conserva i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; è responsabile dell'archivio del Gruppo.

**Art. 19** - Il Tesoriere svolge mansioni di contabilità, cassa ed economato in conformità al mandato del Consiglio Direttivo. Può in ogni momento, anche autonomamente dagli altri componenti del Consiglio Direttivo, interpellare il Collegio dei Revisori dei conti e sollecitarne l'intervento.

**Art. 20** - Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi. Ha il compito di vigilanza, assistenza e controllo in ordine alla tenuta della contabilità; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo non vincolante. Ha l'obbligo di partecipare allorquando il Consiglio Direttivo predisponesse la relazione sull'attività svolta ed i bilanci.

**Art. 21** - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi che decidono sempre a maggioranza, tranne quando si tratta di deliberare la dichiarazione di decadenza del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di esaminare e cercare di appianare amichevolmente eventuali divergenze all'interno dell'Associazione. Decide *pro bono et aequo* e senza formalità di procedura le questioni sottopostegli dagli organi associativi e dai singoli soci in merito all'interpretazione dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione. Ha il potere (anche senza previa proposta del Consiglio Direttivo, e sentiti in ogni caso gli interessati) di comminare ai soci che si siano resi responsabili di occasionali e non gravi violazioni dei principi

posti dallo Statuto o delle norme dettate dal Regolamento di Cantiere le sanzioni dell'ammonizione verbale e della censura scritta. Decide i ricorsi dei soci avverso le delibere di esclusione disposte dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto e avverso le delibere che si assumono irregolarmente adottate dal medesimo Consiglio.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Collegio nomina insindacabilmente tra i suoi membri un Commissario che provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea ordinaria (di cui sarà il Presidente) per l'elezione di un nuovo Consiglio e potrà gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione per un periodo non superiore a tre mesi. Il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, aventi carattere di inderogabile urgenza, dovrà essere deliberato dal Collegio dei Probiviri all'unanimità, il quale provvederà dopo aver sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

In caso di prolungata e ingiustificabile inerzia del Consiglio Direttivo, il Collegio, deliberando all'unanimità, sentiti i Revisori dei conti, potrà dichiarare la decadenza del Presidente e dei Consiglieri dalla carica, salva la facoltà di comminare ulteriori sanzioni nei loro confronti. Una volta dichiarata la decadenza, procederà ai sensi del punto precedente.

Delle sanzioni, decisioni e deliberazioni del Collegio verrà redatto processo verbale che verrà comunicato al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l'inserimento e la conservazione nell'archivio del Gruppo.

**Art. 22** - Tutte le cariche sociali durano tre anni. È ammessa la rieleggibilità. In ogni caso il Collegio dei Probiviri rimane in carica anche oltre il terzo anno fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## TITOLO IV

### DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 23** - L' esercizio sociale coincide con l'anno solare.

**Art. 24** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, dai beni mobili e immobili di proprietà, da ogni altro accantonamento e disponibilità patrimoniale.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sportive, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria e/o all'incremento del patrimonio. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al presente statuto.

**Art. 25** - Le entrate sono costituite da:

- a) quote e contribuzioni annuali dei soci;
- b) eventuali contributi di Enti Pubblici, del CONI, Federazioni Sportive ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- c) introiti di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali e più in generale dal ricavato delle attività dell'Associazione
- d) dai proventi della gestione del patrimonio;
- e) dalle erogazioni liberali;
- f) da attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi associativi;
- g) da sponsorizzazioni;



h) dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;

**Art. 26** - È espressamente vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la diversa destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

## TITOLO V

### MOTIVI DI SCIoglIMENTO

**Art. 27** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto:

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi associativi;
- b) per inattività protrattasi oltre sei mesi consecutivi;
- d) per carenza di associati, quando il loro numero impedisce il regolare funzionamento degli organi associativi.
- e) per mancanza di fondi.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, ai sensi del precedente articolo 14. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, fino a un massimo di tre, che procederanno alla liquidazione della società secondo le modalità indicate dall'Assemblea stessa.

**Art. 28** - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque motivo, il patrimonio sarà devoluto ad Enti, Associazioni e/o Fondazioni che perseguano lo stesso scopo sociale dell'Associazione.

## TITOLO VI

### CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 29** - Su tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e i soci, nonché tra i soci medesimi in relazione alla vita associativa, e che non sia stato possibile comporre appellandosi al Collegio del Probiviri, ha esclusiva competenza un Collegio arbitrale. Ogniqualvolta ve ne sia la possibilità, il Collegio dovrà essere costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza e adotterà le forme procedurali indicate da quest'ultima.

In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile formare il Collegio arbitrale in base alle indicazioni della Federazione suddetta, questo dovrà essere composto da tre componenti, due dei quali verranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, designato dagli arbitri già nominati; in caso di loro disaccordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra, indicando altresì contestualmente il nominativo del proprio arbitro, con lettera raccomandata a/r, da inviarsi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che si ritiene pregiudicata ne sia venuta a conoscenza, ovvero ancora dalla data in cui le è stata comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri preventivamente adito giudicata insoddisfacente. L'arbitrato avrà sede a Venezia.

Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forme, dovendosi quest'ultimo considerare, a ogni effetto, come irrituale.

**Art. 30** - L'assemblea straordinaria degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

**Art. 31** - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 32** - Per tutto quanto non espressamente previsto dal questo Statuto e dai Regolamenti del Gruppo, trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche.